



PROPOSTA DI LEGGE N.322/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE F. SERGIO RECANTE:

"Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità e dell'Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità "

RELATORE: FRANCO SERGIO

Il Dirigente
f.to Maurizio PRIOLO

Il Presidente
f.to Franco SERGIO

Proposta di Legge n.322/10^ di iniziativa del Consigliere F. SERGIO recante:

"Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità e dell'Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità" - **Relatore: Franco Sergio**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge mira ad istituire il Garante regionale di diritti delle persone con disabilità. Tale figura è stata prevista dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità - ratificata dal Governo Italiano con la Legge 3 marzo 2009, n. 18 *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità"*. Inoltre, ai sensi dell'articolo 19 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea la non discriminazione e la promozione dei diritti dell'uomo devono costituire il fulcro della strategia comunitaria per le persone con disabilità, mentre le norme statutarie calabresi sanciscono che la Regione opera per il superamento delle disuguaglianze e, in particolare, promuove azioni per rendere effettivi i diritti delle persone con disabilità (art. 2 dello Statuto regionale, l.r. 25/2004).

È sulla base di questi presupposti giuridici che matura l'idea dell'istituzione del garante regionale dei diritti delle persone con disabilità come persona autonoma e *super partes*, una sorta di difensore civico che si adopera per affermare i principi fondamentali delle persone con disabilità e che per queste ultime costituisce una fonte di informazione sui diritti fondamentali ad esse legati. Una figura di così elevato spessore ha inoltre il ruolo di mediatore istituzionale tra i disabili e l'Amministrazione, senza mai sostituirsi ad essa, vigilando sull'applicazione delle leggi e sollecitando interventi, oltre che segnalando disfunzioni, irregolarità, scorrettezze e prassi amministrative anomale, ma anche promuovendo iniziative a carattere informativo e culturale.

L'istituzione del Garante dei Disabili, rappresenterebbe un cambio di cultura e di mentalità: è un discorso di diritti e ancor più di civiltà.

La figura del Garante è sussidiaria rispetto alle istituzioni e deve vigilare garantendo il rispetto delle normative. Proprio questa posizione di autonomia consente di farsi da tramite e appunto "garante" dei diritti delle persone con disabilità.

Con questo progetto la Regione Calabria si allinea ad altre regioni e città italiane che hanno già votato l'istituzione di questa figura.

Il presente progetto di legge si compone di 12 articoli:

- articolo 1 - Oggetto e finalità;
- articolo 2 - Elezione;
- articolo 3 - Requisiti;
- articolo 4 - Incompatibilità e sostituzione;
- articolo 5 - Revoca;
- articolo 6 - Funzioni;
- articolo 7 - Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità;
- articolo 8 - Organizzazione e funzionamento;
- articolo 9 - Relazione al Consiglio regionale;
- articolo 10 - Trattamento economico;
- articolo 11 - Disposizioni finanziarie;
- articolo 12 - Entrata in vigore.

Proposta di Legge n.322/10^ di iniziativa del Consigliere F. SERGIO recante:

"Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità e dell'Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità" - **Relatore: Franco Sergio**

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Le spese previste dalla presente proposta di legge riguardano sia il trattamento economico del Garante, sia l'assegnazione di fondi al Garante, esclusivamente per i costi generali di funzionamento anche dell'Osservatorio entro i limiti previsti dalla norma finanziaria.

Le risorse finanziarie impiegate per il trattamento indennitario intendono contemperare l'esigenza di contenimento della spesa pubblica in relazione anche all'incompatibilità per il Garante di svolgere, durante il mandato, attività in conflitto d'interessi ed in relazione, pure, allo svolgimento dell'incarico istituzionale sull'intero territorio calabrese.

Mentre le risorse assegnate riguardano esclusivamente, le spese generali di funzionamento anche dell'Osservatorio.

La presente proposta di legge prevede un impegno di spesa per ciascun anno del triennio 2018 – 2020 pari ad € 45.564,00 ricadente sulle risorse disponibili al Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente (Tabella A - Legge di stabilità regionale 2018) e che prevede la necessaria disponibilità.

Per le annualità successive si provvederà nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione della regione.

QUADRO DI RIEPILOGO ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: proposta di legge recante: "Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità e dell'Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità".

Tab. 1 Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
1	Non comporta oneri in quanto reca l'oggetto - norma a carattere ordinamentale	//	//	//
2	Non comporta oneri in quanto reca le modalità di elezione – disposizioni procedurali a carattere ordinamentale	//	//	//
3	Non comporta oneri in quanto elenca i requisiti - norme a carattere ordinamentale	//	//	//
4	Non comporta spese, elenca i casi di incompatibilità e le modalità di sostituzione - norme a carattere ordinamentale e procedurale	//	//	//

Proposta di Legge n.322/10^ di iniziativa del Consigliere F. SERGIO recante:

"Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità e dell'Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità" - Relatore: Franco Sergio

5	Non comporta spese reca le modalità di revoca - norme a carattere ordinamentale e procedurale	//	//	//
6; 8 c 3.	Assegnazione risorse per spese di funzionamento	C	A	€ 10.000,00
7	Disciplina l'istituzione di un Osservatorio che coadiuva il Garante nello svolgimento delle sue funzioni. Tale attività è svolta dalla competente struttura del Consiglio regionale - individuata dall'Ufficio di presidenza regionale. In ragione di tali specifiche attività, è previsto un finanziamento, nel limite massimo, di € 10.000,00 a fronte degli eventuali costi derivanti da queste incombenze.	C	A	€ 10.000,00
8, cc. 1 e 2.	Non comporta oneri - ordinamentale	//	//	//
9	Non comporta spese in quanto disciplina la procedura atta ad evidenziare e rendicontare l'attività istituzionale svolta - norme a carattere ordinamentale e procedurale	//	//	//
10	Indennità di funzione del Garante pari al 25% dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali	C	A	€ 15.500,00
10	Trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali	C	A	€ 10.064,00
11	Reca l'indicazione dei mezzi per farvi fronte	//	//	//
12	Non comporta oneri reca la disciplina dell'entrata in vigore - norma a carattere ordinamentale	//	//	//

Proposta di Legge n.322/10^ di iniziativa del Consigliere F. SERGIO recante:

"Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità e dell'Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità" - **Relatore: Franco Sergio**

Quantificazione e criteri di quantificazione degli oneri finanziari

1. Per gli oneri di cui all'articolo 10 "Trattamento economico" indennità di funzione, la quantificazione annuale degli stessi è pari ad € 15.500,00, atteso che si rimanda al trattamento previsto per il Difensore civico di cui all'art. 9, della legge regionale 16 gennaio 1985 percepisce una indennità mensile lorda pari al 25% dell'indennità mensile lorda percepita dai consiglieri regionali, calcolata per 12 mensilità che è il numero massimo delle indennità lorde che potranno essere percepite annualmente. Inoltre, lo stesso trattamento è previsto per il Garante dell'Infanzia di cui al comma 5 dell'art. 3 della l.r. 28/2004. Al Garante dell'infanzia e l'adolescenza nel Bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2016–2018, allegato alla Deliberazione consiglio regionale 28/12/2015, n. 83 nel cap. 5 – Art. 2- Sub. 352 sono destinanti fondi per l'indennità pari a € 15.500,00. Il criterio utilizzato per la suddetta quantificazione è l'allegato alla Deliberazione consiglio regionale 28/12/2015, n. 83 2016 - Bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2016–2018. Sulla base di tali dati, la somma da inserire come posta in bilancio per le spese di cui all'articolo 10 "Trattamento economico" indennità di funzione è pari ad euro 15.500,00 annuali.
2. Per gli oneri di cui all'articolo 10 relativi alle spese di missione, la quantificazione degli stessi è pari ad € 10.064,00, relativo al Trattamento economico di missione previsto per il difensore civico che fa riferimento a quello dei consiglieri regionali. Atteso che questo genere di rimborso è disciplinato dalla Delibera UP 66/2013 e che al capitolo di bilancio del consiglio regionale per l'anno 2016 nella parte relativa alle uscite Parte I – Uscite - Titolo: I – Spese correnti - capitolo 1 Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali (L.R. 3/1996 e ss. mm. e ii.) Bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2016–2018, allegato alla Deliberazione consiglio regionale 28/12/2015, n. 83 cap. 1 – articolo 2 - sub 20 "Indennità per missioni – Delibera U.P. 66/2013" la somma prevista per competenza è pari a € 312.000,00, per numero 31 consiglieri regionali. Considerato che la media di rimborso per missione per ogni singolo consigliere sarebbe pari a € 10.064,00,00, la somma da prevedere annualmente per il rimborso di missione al Garante, dovrebbe essere non superiore ad € 10.064,00. Il criterio utilizzato per la suddetta quantificazione è l'allegato alla Deliberazione consiglio regionale 28/12/2015, n. 83 2016 - Bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2016–2018. Sulla base di tali dati, la somma da inserire come posta in bilancio per le spese di cui all'articolo 10 relativi alle spese di missione è pari ad euro 10.064,00 per ogni anno.
3. Per gli oneri di cui all'art. 6, comma 1; articolo 7; articolo 8, comma 3 si è posto un limite massimo alle spese generali di funzionamento del Garante e dell'Osservatorio di euro 20.000,00, nell'ambito di tale limite nella tabella che segue sono analiticamente quantificati i costi da sostenere annualmente:

Attività	N.	Costo unitario	Totale
Art. 6, comma 1, e art. 7. Spese per lo svolgimento delle funzioni nell'ambito dell'organizzazione di momenti di dibattito convegno – Stati generali connesse alle attività istituzionali del Garante e dell'Osservatorio, compresa la stampa o la	2	3.200,00	6.400,00

Proposta di Legge n.322/10^ di iniziativa del Consigliere F. SERGIO recante:

"Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità e dell'Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità" - **Relatore: Franco Sergio**

produzione anche multimediale di materiale informativo.			
Art. 7. Disciplina l'istituzione di un Osservatorio che coadiuva il Garante nello svolgimento delle sue funzioni. Tale attività è svolta dalla competente struttura del Consiglio regionale - individuata dall'Ufficio di presidenza regionale. In ragione di tali specifiche attività, è previsto un finanziamento, nel limite massimo, di € 10.000,00 a fronte degli eventuali costi derivanti da queste incombenze.	Limite massimo di spesa		10.000,00
Art. 8, comma 3. Spese per la collaborazione di esperti relatori ai momenti di dibattito	9 (3/4 per ogni convegno dibattito di un giorno)	400,00	3.600,00

Ai fini della quantificazione delle spese di cui all'art. 6 si è assunto come parametro di riferimento la somma impegnata per il Garante dei detenuti della Campania, determina del Direttore generale del Consiglio regionale della Campania n. 61 del 19 dicembre 2013 per lo svolgimento di attività similari.

La quantificazione degli oneri di cui all'articolo 7, è stata condotta mediante l'applicazione del metodo della fissazione di un tetto di spesa di euro 10.000,00. Tale importo è determinato in base alle risorse finanziarie stanziata dalla stessa regione Calabria per la creazione di un istituto simile ad opera dell'articolo 7 della legge regionale 7/2018.

Con riferimento all'articolo 8, c 3, il corrispettivo è stato definito, sulla base delle caratteristiche professionali della risorsa, della complessità dell'attività richiesta, delle specifiche responsabilità per lo svolgimento dei compiti, delle modalità di svolgimento delle attività, nonché dei tempi richiesti all'esperto e dallo stesso garantiti per le prestazioni da rendere, un corrispettivo a giornata, stabilito nei limiti dei tetti massimi indicati dalla Circolare del Lavoro e delle Politiche Sociali n.2/2009: 4% del valore dei fondi assegnati. Il valore dei fondi assegnati è pari a € 10.000,00.

Sulla base di tali dati, come evidenziato nella tabella, la somma da inserire come posta in bilancio per le spese di cui all'articolo 6, 7 e articolo 8, c 3 è pari ad € 20.000,00 per ogni anno. Di conseguenza, tale quantificazione apparirebbe in linea con l'attuale valore di mercato.

Pertanto, la posta da inserire in bilancio per ciascun esercizio del triennio 2018 - 2020 è pari a € 45.564,00 annuali.

Copertura finanziaria:

Agli oneri successivamente derivanti dalla presente proposta si provvede per il 2018, 2019 e 2020, impegnando la spesa annuale di € 45.564,00 con le risorse disponibili nel Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente (Tabella A - Legge di stabilità regionale 2018) che prevede la necessaria disponibilità. Per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione della regione.

Proposta di Legge n.322/10^ di iniziativa del Consigliere F. SERGIO recante:

"Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità e dell'Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità " - **Relatore: Franco Sergio**

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Programma 20.03/capitolo U0700110101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente (Tabella A Legge finanziaria regionale)"	- € 45.564,00	- € 45.564,00	- € 45.564,00	- € 136.692,00
Programma 01.01/capitolo U1101010702 "Spese per il funzionamento del Consiglio regionale – organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione"	€ 45.564,00	€ 45.564,00	€ 45.564,00	€ 136.692,00

Proposta di Legge n.322/10^ di iniziativa del Consigliere F. SERGIO recante:

"Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità e dell'Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità" - **Relatore: Franco Sergio**

Art. 1*(Oggetto e finalità)*

1. Con la presente legge la Regione Calabria istituisce, presso il Consiglio regionale della Calabria, il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, di seguito denominato Garante, nonché l'Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità, di seguito denominato Osservatorio, al fine di assicurare, nell'ambito del territorio regionale, il rispetto della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo Opzionale fatta a New York il 13 dicembre 2006).
2. Il Garante, nell'ambito delle materie di competenza regionale, contribuisce a garantire i diritti, promuovendone e assicurandone il rispetto, delle persone con disabilità residenti, domiciliate anche temporaneamente o aventi stabile dimora sul territorio regionale.
3. Il Garante, che svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e ha libero accesso ad atti, informazioni e documenti inerenti il suo mandato, nel rispetto della legislazione vigente.

Art. 2*(Elezione)*

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri. In mancanza di raggiungimento del quorum, dalla terza votazione, la elezione avviene a maggioranza semplice dei consiglieri assegnati.
2. Il Garante dura in carica cinque anni e non è immediatamente rieleggibile.
3. Alla scadenza del mandato, le funzioni sono prorogate di diritto fino all'insediamento del nuovo organo e comunque per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni, entro il quale viene eletto il nuovo Garante.
4. In sede di prima applicazione, l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature è pubblicato, a cura del Presidente del Consiglio regionale, sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC) entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Successivamente, l'avviso pubblico è pubblicato entro trenta giorni dalla scadenza del mandato.

Art. 3*(Requisiti)*

1. Il Garante è scelto tra persone di specifica e comprovata formazione, competenza ed esperienza nell'ambito delle politiche sociali ed educative o che si siano comunque distinte in attività di impegno sociale, con particolare riguardo ai temi della disabilità. A parità di curriculum vitae viene data precedenza alla persona con disabilità.

Proposta di Legge n.322/10^ di iniziativa del Consigliere F. SERGIO recante:

"Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità e dell'Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità" - **Relatore: Franco Sergio**

2. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di Garante:

a) tutti coloro che, al momento della presentazione della candidatura, sono ineleggibili e incandidabili alla carica di consigliere regionale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190). Per quanto concerne la durata della incandidabilità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 13 e seguenti del d.lgs. 235/2012;

b) i candidati alle elezioni del Consiglio regionale immediatamente precedenti la nomina.

3. Qualora successivamente alla elezione venga accertata una causa di ineleggibilità, il Presidente del Consiglio regionale lo comunica tempestivamente al Consiglio regionale, che dispone la revoca immediata della nomina e la contestuale sostituzione, che avviene entro quarantacinque giorni dalla comunicazione con le procedure di cui all'articolo 4, comma 5.

Art. 4

(Incompatibilità e sostituzione)

1. Il Garante non può assumere o conservare, durante il mandato, cariche elettive né incarichi o uffici pubblici di qualsiasi natura. Non può altresì ricoprire la carica di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione Calabria.

2. Il Garante non può esercitare, durante il mandato, altre attività di lavoro che possano determinare situazioni di conflitto di interessi con le attribuzioni proprie dell'incarico.

3. Sono incompatibili alla carica di Garante:

a) i membri del Parlamento italiano e del Parlamento europeo;

b) i componenti del Governo nazionale, i consiglieri e assessori regionali;

c) i sindaci, gli assessori e i consiglieri provinciali e comunali;

d) il sindaco e i consiglieri della Città metropolitana;

e) i dipendenti delle amministrazioni statali e regionali, gli amministratori di enti del sistema regionale, di enti o aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché di enti, imprese o associazioni che ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione, salvo che tali situazioni non siano cessate da almeno due anni.

4. Qualora vi siano fondati motivi per ritenere che una delle cause di incompatibilità dell'incarico di Garante sia sopravvenuta alla elezione, ovvero che esista al momento dell'elezione, il Presidente del Consiglio regionale la contesta all'interessato, che ha quindici giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere la causa di incompatibilità. Ove l'incompatibilità risulti infondata o sia stata rimossa, il Presidente del Consiglio archivia il procedimento. In caso contrario lo dichiara decaduto dalla carica con immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine dell'immediata sostituzione, che avviene entro quarantacinque giorni dalla comunicazione stessa

Proposta di Legge n.322/10^ di iniziativa del Consigliere F. SERGIO recante:

"Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità e dell'Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità" - Relatore: Franco Sergio

5. La sostituzione di cui al precedente comma avviene scegliendo tra i soggetti che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 2, comma 4, e con le procedure previste dall'articolo 2, comma 1. Qualora non sia possibile effettuare la stessa per mancanza di candidature idonee o disponibili, il Presidente del Consiglio regionale procede alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico nei trenta giorni successivi alla dichiarazione di decadenza.

6. L'incompatibilità di cui al comma 3 si applica anche a coloro che hanno ricoperto le cariche indicate alle lettere a), b), c), d) del medesimo comma 3 nei due anni precedenti.

Art. 5*(Revoca)*

1. Il Consiglio regionale, con le stesse modalità stabilite per l'elezione, può revocare il Garante per gravi e ripetute violazioni di legge.
2. In caso di revoca, dimissioni, morte, accertato impedimento duraturo, fisico o psichico del Garante, il Consiglio regionale provvede alla nuova elezione con le modalità indicate dall'articolo 2, commi 1 e 4, e comunque entro il termine di quarantacinque giorni dal verificarsi dell'evento.
3. Il Garante che subentra a quello cessato dal mandato per qualsiasi motivo dura in carica fino alla scadenza del mandato di quest'ultimo.

Art. 6*(Funzioni)*

1. Il Garante nell'ambito delle funzioni provvede:
 - a) ad affermare il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
 - b) a proporre alla Giunta regionale e all'assessorato competente l'avvio di azioni volte alla piena accessibilità dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, alla tutela giuridica ed economica della persona con disabilità, anche con riferimento al rispetto dei livelli essenziali di assistenza e alla piena integrazione sociale;
 - c) a sollecitare la Giunta regionale e l'assessorato competente la promozione di ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza della normativa in materia e dei relativi strumenti di tutela, in collaborazione con gli enti territoriali competenti e con le associazioni delle persone con disabilità iscritte al registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

Proposta di Legge n.322/10^ di iniziativa del Consigliere F. SERGIO recante:

"Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità e dell'Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità" - **Relatore: Franco Sergio**

- d) ad agevolare il rispetto dell'obbligo scolastico da parte degli alunni disabili che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione, in collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche;
 - e) a raccogliere le segnalazioni in merito alle violazioni dei diritti dei disabili per sollecitare le amministrazioni competenti a realizzare interventi adeguati a rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;
 - f) a sollecitare la Giunta regionale e l'assessorato competente ad assicurare il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini con disabilità, attraverso la promozione di azioni positive in raccordo con la Commissione regionale pari opportunità e, previa intesa, con la Consigliera regionale di parità;
 - g) ad essere un punto di riferimento istituzionale per persone con disabilità che siano state oggetto di maltrattamenti, abusi o fenomeni di bullismo e cyberbullismo,
 - h) a promuovere, tramite gli opportuni canali di comunicazione e d'informazione, la sensibilizzazione nei confronti dei diritti delle persone con disabilità;
 - i) a proporre alla Giunta regionale e all'assessorato competente lo svolgimento di attività di formazione volte a facilitare il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali;
 - l) a segnalare agli organi competenti la necessità d'interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli enti locali a tutela dei disabili;
 - m) a istituire un elenco regionale di tutori o curatori a cui possano attingere anche i giudici competenti;
 - n) a istituire un elenco regionale di *disability manager* che possano assistere le persone con disabilità nell'inserimento lavorativo;
 - o) a effettuare visite negli uffici pubblici o nelle sedi di servizi aperti al pubblico al fine di valutare l'assenza di barriere architettoniche.
2. Il Garante, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1:
- a) collabora con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della l. 18/2009 e alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla condizione delle persone con disabilità;
 - b) riceve, tramite apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio regionale, segnalazioni in merito a violazioni dei diritti delle persone con disabilità, in ordine a quanto specificato nel comma 1, lettere b), d), f), g), l), o), del presente articolo.
 - c) segnala agli ispettorati territoriali del lavoro l'inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), da parte dei datori di lavoro pubblici e privati o da parte di coloro che risultano essere aggiudicatari di appalti pubblici ai sensi dell'articolo 17 della medesima legge;
 - d) svolge attività di informazione nei riguardi dei soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni).

Proposta di Legge n.322/10^ di iniziativa del Consigliere F. SERGIO recante:

"Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità e dell'Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità" - **Relatore: Franco Sergio**

3. Il Garante collabora con le associazioni delle persone con disabilità iscritte presso il registro delle associazioni di promozione sociale, con le associazioni di categoria, con la Giunta Regionale, con il Consiglio regionale e con tutte le loro articolazioni.

4. Il Garante, altresì, accedendo alle scuole previa autorizzazione dell'autorità scolastica competente:

- a) segnala all'autorità competente il mancato rispetto delle normative anche per ciò che concerne la presenza degli assistenti alla persona (assistente di base, assistente per l'autonomia, assistente per la comunicazione);
- b) vigila affinché sia garantita la presenza di un numero adeguato di assistenti, per ogni scuola di ogni ordine e grado, rispetto al numero degli alunni disabili;
- c) vigila affinché il servizio di assistenza alla persona sia garantito sin dall'apertura dell'anno scolastico;
- d) vigila affinché nella scuola non siano messi in atto comportamenti lesivi dei diritti dei disabili.

Art. 7

(Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità)

1. L'Osservatorio, che coadiuva il Garante, è costituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed è composto:

- a) dal Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, che lo presiede;
- b) dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di lavoro, formazione e politiche sociali o da un suo delegato;
- c) dal dirigente generale del dipartimento competente in materie di tutela della salute, politiche sanitarie o da un suo delegato;
- d) dalla Presidente della Commissione regionale pari opportunità o da un suo delegato;
- e) dalla Consigliera regionale di parità;
- f) da cinque membri in rappresentanza delle associazioni che registrano il maggior numero di iscritti a livello regionale delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
- g) da un membro nominato congiuntamente dalle aziende sanitarie provinciali calabresi;
- h) da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani Calabria.

2. L'Osservatorio è insediato entro il termine di sessanta giorni dalla nomina del Garante.

3. L'Osservatorio dura in carica fino alla scadenza del Garante.

4. Possono essere invitati a partecipare ai lavori dell'Osservatorio soggetti in rappresentanza della sede regionale INPS e dell'Ufficio scolastico regionale.

5. Ai lavori dell'Osservatorio possono partecipare, su invito del Presidente, esperti con riferimento alle seguenti aree: sociale, sanità, mobilità, istruzione, formazione e lavoro.

Proposta di Legge n.322/10^ di iniziativa del Consigliere F. SERGIO recante:

"Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità e dell'Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità" - Relatore: Franco Sergio

6. L'espletamento delle funzioni s'intende a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese.

Art. 8*(Organizzazione e funzionamento)*

1. Il Garante e l'Osservatorio hanno sede in Reggio Calabria presso il Consiglio regionale. Altre sedi distaccate possono essere istituite in uffici di proprietà regionale o concessi, a titolo gratuito, dalle pubbliche amministrazioni.
2. Alla dotazione organica, ai locali e ai mezzi necessari per il funzionamento del Garante e dell'Osservatorio provvede, sentito lo stesso Garante, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Garante e non ha diritto ad alcuna indennità di struttura.
3. Il Garante, quando necessario, può inoltre avvalersi, nei limiti delle risorse annualmente assegnate e delle disposizioni statali in materia di spesa per il personale e di coordinamento della finanza pubblica, oltre che nel rispetto delle norme statali in materia di conferimento incarichi di cui agli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
 - a) di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni, di centri di studi e ricerca che si occupano di diritti dei disabili o di disabilità in generale;
 - b) della collaborazione di analoghe istituzioni che operano in ambito locale;
 - c) di altre forme di collaborazione in grado di agevolare lo svolgimento delle funzioni.
4. Il Garante e l'Osservatorio adottano, rispettivamente, un apposito regolamento di organizzazione interna, da trasmettere all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per la presa d'atto.

Art. 9*(Relazione al Consiglio regionale)*

1. Entro il 30 di aprile di ogni anno il Garante presenta al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, sui risultati conseguiti dall'ufficio e sui provvedimenti normativi e organizzativi di cui intende segnalare la necessità al fine di migliorare le condizioni dei disabili e lo stato dei loro diritti.
2. Il Consiglio regionale discute la relazione in apposita sessione entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa.
3. La relazione è pubblicata integralmente sul BURC ed è consultabile on-line in apposita sezione del sito del Consiglio regionale dedicata al Garante unitamente ai materiali documentali e informativi connessi alla funzione.

Proposta di Legge n.322/10^ di iniziativa del Consigliere F. SERGIO recante:

"Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità e dell'Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità" - **Relatore: Franco Sergio**

4. Il Garante, qualora ne ravvisi la necessità e l'urgenza, presenta al Consiglio regionale e alla Giunta regionale apposite relazioni su questioni specifiche emerse nello svolgimento delle sue funzioni. Su specifica richiesta può essere sentito dal Consiglio regionale, nelle modalità previste dal Regolamento interno del Consiglio, o dalla Giunta regionale.

5. Con cadenza semestrale il Garante presenta una relazione sulla attività svolta alla competente commissione consiliare.

Art. 10*(Trattamento economico)*

1. Al Garante spettano l'indennità di funzione, il rimborso spese e il trattamento di missione nella misura prevista per il difensore civico dall'articolo 9, della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4 (Istituzione del difensore civico per la Regione Calabria).

Art. 11*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, nel limite massimo di 45.564,00 euro, si provvede con le risorse disponibili al Programma 20.03 – Altri Fondi – dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018 - 2020, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo.

2. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2018-2020, con prelievo dal Programma 20.03 – Altri Fondi e allocazione al Programma 01.01 – Organi istituzionali dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

3. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione della regione.

Art. 12*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURC.